

ACCORDO SINDACALE NAZIONALE

Art. 3 legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i. - Adeguamento e modifica del Regolamento istitutivo del Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione, della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle imprese assicuratrici, approvato con DM n. 33/2011

Il giorno 20 maggio 2013

tra

ANIA, AISA

FIBA/CISL, FISAC/CGIL, FNA, UILCA e SNFIA

Premesso che:

l'art. 2, comma 28 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede che, "in attesa di un'organica riforma del sistema di ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive e di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema";

il decreto n. 477 del 27 novembre 1997, emanato dal Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro del Tesoro, contenente il regolamento-quadro in materia, rinvia ai contratti collettivi nazionali per la definizione dei principi e criteri direttivi validi ai fini dell'adozione dei regolamenti dei Fondi di settore ai sensi dell'art. 2, comma 28 della legge n. 662/1996;

il contratto collettivo nazionale di lavoro del 17 settembre 2007 per il personale dipendente non dirigente delle imprese assicuratrici (da ultimo novellato dal CCNL del 7 marzo 2012), all'Allegato 10, contiene un Protocollo d'Intesa per l'istituzione di un Fondo per il sostegno del reddito, dell'occupazione del personale delle imprese assicuratrici;

con l'accordo sindacale nazionale del 9 ottobre 2009 è stata convenuta l'istituzione, presso l'INPS, del Fondo di solidarietà per il sostegno del dell'occupazione e della riconversione е riqualificazione professionale del personale delle imprese assicuratrici;

con il decreto n. 33 del 21 gennaio 2011, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato approvato il Regolamento relativo alla istituzione del predetto Fondo di Solidarietà, la cui scadenza è fissata per il 2021;

con raccomandata A/R del 26 novembre 2012, AISA (Associazione Italiana Società di Assistenza), FIBA/CISL, FISAC/CGIL, FNA e UILCA hanno richiesto ad ANIA ed alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Avoratori delle imprese di assicurazione di aderire al Fondo di Solidarietà di cui al DM

n. 33/2011, con la finalità di adeguarsi alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i. e di assicurare, anche ai lavoratori delle società di assicurazione assistenza e delle aziende di servizi intrinsecamente ordinate e funzionali alle stesse, le tutele previste dall'art. 3 della legge medesima;

- l'art. 3, commi 4 e 10, della legge n. 92/2012 e s.m.i. prevede che le organizzazioni sindacali е imprenditoriali comparativamente rappresentative a livello nazionale stipulino "accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria";
- l'art. 3, comma 11, della menzionata legge, stabilisce che i suddetti fondi, oltre a quanto previsto al precedente alinea, "possono avere le seguenti finalità:
 - a) assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro, integrativa rispetto all'assicurazione sociale per l'impiego;
 - b) prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;

c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea";

l'art. 3, comma 42, della citata legge, prevede che la disciplina dei fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, deve essere adeguata alle norme della legge n. 92/2012 e s.m.i. con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sulla base di accordi e contratti collettivi, da stipulare tra le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 30 giugno 2013;

le Parti firmatarie dell'accordo del 9 ottobre 2009, istitutivo del Fondo di Solidarietà di cui al DM n. 33/2011, ritengono accoglibile, in occasione della stipula dell'accordo di adeguamento del menzionato Fondo di settore alla nuova disciplina legislativa, la richiesta di estensione del campo di applicazione del Fondo medesimo avanzata da AISA, FIBA/CISL,

FISAC/CGIL, FNA e UILCA;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

Denominazione del nuovo Fondo Intersettoriale

1. Il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle imprese assicuratrici", istituito presso l'Inps con decreto ministeriale n. 33/2011 assumerà la nuova denominazione di "Fondo Intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle imprese assicuratrici e delle società di assistenza" d'ora in poi "Fondo Intersettoriale di Solidarietà".

Art. 2 Natura giuridica e obblighi di bilancio

Cavaleout X

- 1. Il Fondo Intersettoriale di Solidarietà di cui al presente accordo sindacale non ha personalità giuridica e costituisce una gestione dell'Inps, godendo di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.
- 2. Il Fondo Intersettoriale di Solidarietà ha l'obbligo di presentazione di bilanci di previsione a otto anni basati sullo scenario macro-economico coerente con il più recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento.
- 3. Sulla base del bilancio di previsione di cui al precedente comma, il Comitato Amministratore di cui all'art. 4, ha facoltà di proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota della contribuzione.
- 4. In caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte a prestazioni già deliberate o da deliberare, ovvero di inadempienza del Comitato Amministratore in relazione all'attività di cui al precedente comma 3, l'aliquota contributiva può essere modificata con le modalità di cui all'art. 3, comma 30, della legge n. 92/2012 e s.m.i..

Art. 3 Finalità e ambito di applicazione del Fondo Intersettoriale di Solidarietà

1.Il Fondo ha lo scopo di attuare - nei confronti dei lavoratori delle aziende cui si applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente non dirigente delle imprese di assicurazione (d'ora in poi CCNL ANIA) o il contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle Società di Assicurazione Assistenza e le Aziende di Servizi intrinsecamente ordinate e funzionali alle stesse (d'ora in poi CCNL AISA) - interventi che, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi, e/o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, eventualmente anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione tempo per tempo vigente:

a) assicurino ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione temporanea dell'attività lavorativa per caus

previste dal

previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;

b) prevedano assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia nei successivi cinque anni, fermo quanto anche previsto dal successivo art. 6.

c) contribuiscano al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi

nazionali o dell'Unione europea.

2. Il Fondo può attuare i descritti interventi anche nei confronti del personale dipendente da Enti di settore o Associazioni di categoria che applicano i CCNL di cui al primo comma del presente articolo; può, altresì, attuare gli stessi interventi nei confronti del personale dipendente da imprese che, avvalendosi di quanto previsto dagli Statuti delle rispettive Associazioni di categoria, applicano i suddetti CCNL a parte del proprio personale dipendente.

Tale possibilità è subordinata ad un'espressa richiesta congiunta, di impresa e organizzazioni sindacali, di ammissione al Fondo e al parere favorevole da parte del Comitato Amministratore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del presente accordo.

In caso di ammissione al Fondo, il Comitato si attiverà presso l'Inps per disciplinare le modalità di finanziamento del Fondo (attribuzione del codice contributivo).

Art. 4 Amministrazione del Fondo

1. Il Fondo è gestito da un "Comitato Amministratore" composto da cinque esperti designati dall'ANIA e dall'AISA e cinque esperti designati dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo sindacale nazionale, nominati con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il Comitato Amministratore si compone altresì di due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze. La partecipazione al Comitato è gratuita e non dà diritto, per i componenti dello stesso, ad alcun compenso, indennità o rimborso spese.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di otto componenti del Comitato. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che per i punti c), d), e) ed f) dell'art. 5 del presente accordo, per i quali occorrerà la maggioranza semplice dei presenti

più uno. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente.

2. Il Presidente del Comitato è eletto - in base ad un regime di alternanza tra ANIA, AISA e Organizzazioni Sindacali - dal Comitato stesso tra i propri membri e dura in carica secondo i seguenti criteri temporali: quattro anni per l'ANIA/AISA e quattro anni per le Organizzazioni Sindacali. Il primo mandato spetterà alle Organizzazioni datoriali ed avrà una durata di sei anni.

To Causiant M

SIM

llow

3

w

#

- 3. I componenti del Comitato durano in carica quattro anni. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causa, uno o più componenti del Comitato stesso, si provvederà alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalità di cui al punto 1.
- 4. Partecipa alle riunioni del Comitato Amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'Inps, nonché il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.

Art. 5 Compiti del Comitato Amministratore del Fondo

Il Comitato Amministratore deve:

- a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inps, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
- b) deliberare gli interventi ed i trattamenti in conformità alle regole di precedenza e turnazione fra le Aziende, di cui all'art. 11 e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal regolamento;
- c) deliberare, sentite le Parti firmatarie dell'accordo, la misura del contributo addizionale di cui all'art. 7, comma 1, lett. b), nonché la misura, espressa in termini percentuali, del contributo straordinario di cui al comma 3 dello stesso articolo;
- d) deliberare le sospensioni ai sensi dell'art. 7, comma 4 ed in ogni caso fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti;
- e) vigilare sulla affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione delle prestazioni, nonché sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità, formulando proposte in merito agli oneri di funzionamento del Fondo medesimo;
- f) deliberare in ordine all'ammissione alle prestazioni del Fondo dei soggetti di cui al comma 2 dell'art.3 del presente accordo;
- g) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
- h) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti;
- i) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilità di cui all'art. 12.

Art. 6 Prestazioni

1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'art. 3, comma 1 e nei confronti dei soggetti aderenti al Fondo medesimo:

a) in via ordinaria:

1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o comunitari;

2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori dipendenti dai soggetti di cui all'art. 3 del presente accordo aderenti al Fondo, interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente ed al versamento della contribuzione correlata;

b) in via straordinaria:

all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne per un periodo massimo di cinque anni fino al raggiungimento dei requisiti previsti per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia.

- 2. Qualora intervengano modifiche normative e/o disposizioni attuative che innalzino i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, per i soggetti che stiano già fruendo delle prestazioni del Fondo, l'erogazione dell'assegno ed il versamento della contribuzione ad esso correlata verranno prorogati oltre il suddetto limite di 60 mesi e fino al raggiungimento dei requisiti previsti per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia. L'assegno straordinario sarà pari all'importo del trattamento pensionistico Inps (anticipato o di vecchiaia) che gli interessati percepirebbero con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione stessa; detto assegno assorbirà, nei casi in cui sia dovuto fino a concorrenza, il preavviso o la relativa indennità sostitutiva.
- 3. Il lavoratore può optare per l'erogazione in unica soluzione. In tale caso l'assegno straordinario una tantum sarà pari ad un importo corrispondente al 65% dell'importo di cui sopra, attualizzato al tasso ufficiale BCE di riferimento alla data di liquidazione della prestazione, dedotta la contribuzione correlata, che pertanto non verrà versata.
- 4. Agli interventi sopra definiti vengono ammessi, nell'ambito di un periodo di 10 anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, i soggetti di cui all'art. 3 aderenti al Fondo.
- 5. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti, si dovrà tener conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.
- 6. Il Fondo versa, altresì, la contribuzione correlata di cui al precedente comma 1, lett. a) punto 2 e lett. b) dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.

Art. 7 Finanziamento

1. Per le prestazioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), è dovuto al Fondo:

a) un contributo ordinario dello 0,30%, ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di due terzi ed un terzo, calcolato sulla retribuzione

James in des

imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato;

- b) un contributo addizionale a carico del datore di lavoro in caso di fruizione delle prestazioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), punto 2), nella misura non inferiore all'1,50%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati dalle prestazioni.
- 2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lett. a).
- 3. Per la prestazione straordinaria di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, determinato in termini percentuali dal Comitato Amministratore ai sensi dell'art. 5, lett. c), relativo ai soli lavoratori interessati dalla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.
- 4. L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario è sospeso su deliberazione del Comitato Amministratore ai sensi dell'art. 5, lett. d), in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno del settore.
- 5. Il Comitato Amministratore del Fondo provvede periodicamente e sulla base delle suddette dotazioni finanziarie, a valutare il predetto fabbisogno.
- 6. Le disponibilità che, all'atto della cessazione della Gestione Liquidatoria del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste dal Regolamento, sono devolute alle forme di previdenza in essere, a tale momento, presso il singolo datore di lavoro, in conto contribuzione ordinaria. Le quote di disponibilità non utilizzate, riferite ad Aziende presso le quali non risultino in essere forme di previdenza di cui sopra, saranno devolute alla gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza, con separata evidenza contabile.
- 7. Ai predetti fini l'importo delle disponibilità di pertinenza di ciascun datore di lavoro, è determinato in misura proporzionalmente corrispondente a quanto complessivamente versato dallo stesso, a titolo di contributo ordinario ai sensi del comma 1, lett. a) del presente articolo, al netto di quanto utilizzato per le prestazioni ordinarie erogate dal Fondo.
- 8. Alle operazioni di liquidazione del Fondo provvede il Comitato Amministratore del Fondo, che resta in carica, indipendentemente dalla scadenza del suo mandato, per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, che devono comunque essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione della gestione del Fondo.
- 9. Qualora la gestione di liquidazione non risulti chiusa nel termine di cui al comma 8, la stessa è assunta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato Ispettorato generale per la liquidazioni degli enti discipli.

Welker K SA AL Carin Staning

MAN

Clus

A S

8

W W

S

Devil All

Il Comitato Amministratore del Fondo cessa dalle sue funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte del medesimo Dipartimento. Entro tale data il Comitato Amministratore deve consegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti, i libri contabili, i bilanci e gli altri documenti del Fondo, nonché il rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

Art. 8 Esclusioni

Sono esclusi dalle prestazioni di cui all'articolo 6 i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato.

Art. 9 Accesso alle prestazioni

1. Relativamente ai trattamenti di cui all'art. 6:

- a) l'accesso alle prestazioni di cui al comma 1, lett. a), punto 1), è subordinato all'espletamento delle procedure contrattuali rispettivamente previste dall'art. 15 del CCNL ANIA e dall'art. 7.1. del CCNL AISA;
- b) l'accesso alle prestazioni di cui al comma 1, lett. a), punto 2), è subordinato in via generale all'espletamento delle procedure legislative, ove previste, e all'espletamento delle procedure contrattuali rispettivamente previste dall'art. 15 del CCNL ANIA e dall'art. 7.1. del CCNL AISA;
- c) l'accesso alle prestazioni di cui al comma 1, lett. b), è subordinato all'espletamento delle procedure contrattuali rispettivamente previste dall'art. 16 del CCNL ANIA e dall'art. 7.3. del CCNL AISA.
- 2. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 6 è altresì subordinato alla condizione che le suddette procedure sindacali di cui al precedente comma 1 si concludano con accordo aziendale che anche in relazione alle esigenze tecnico produttive ed organizzative aziendali individui, per i casi di cui alle lett. b) e c) che precedono, una pluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali. Qualora non si raggiunga l'accordo aziendale rimane fermo quanto previsto agli articoli 15 e 16 del CCNL ANIA e agli articoli 7.1. e 7.3. del CCNL AISA.
- 3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, con l'espletamento delle procedure di cui al comma 1, lett. c) del presente articolo, si può accedere anche alle prestazioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), punti 1 e 2.

JUN

WZ

*

w

3 A

Mariali Mariali

AM

Du

Den All

Art. 10

Lavoratori destinatari delle prestazioni straordinarie

1. Le prestazioni straordinarie del Fondo sono rivolte ai lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione o riorganizzazione che si trovino nelle condizioni di maturare i requisiti minimi per la fruizione del trattamento pensionistico a carico dell'AGO (anticipato o di vecchiaia) entro un periodo massimo di cinque anni, il cui rapporto di lavoro si risolva ai sensi delle seguenti lettere a) o b).

L'accordo aziendale di cui al comma 2 dell'art. 9 dovrà prevedere due fasi:

a) una prima fase, la cui durata è non superiore a 12 mesi, che preveda la risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro;

b) una seconda fase – qualora al termine della prima fase permangano esuberi – che preveda una verifica complessiva dei risultati della prima fase medesima ed individui regole, modalità, tempi e strumenti effettivamente idonei al raggiungimento degli obiettivi di cui all'accordo sopra indicato. In mancanza di accordo l'azienda potrà assumere le iniziative del caso.

Art. 11 Criteri di precedenza e turnazioni per le prestazioni ordinarie

1. L'accesso dei soggetti di cui all'art. 3 alle prestazioni ordinarie di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), punti 1) e 2), subordinato alla sottoscrizione dell'accordo sindacale di cui all'art.9, avviene nel rispetto dei compiti del Comitato Amministratore previsti dall'art. 5 del presente accordo, nonché secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni rispetto ai contributi versati.

lu

- 2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1, formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati agli artt. 6 e 9, sono prese in esame dal Comitato Amministratore su base trimestrale, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Dette domande fermi restando i limiti previsti dal successivo art. 12, comma 6 non possono riguardare interventi di volta in volta superiori a 12 mesi.
- 3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), punto 1), l'intervento è determinato per ciascun trimestre di riferimento in misura non superiore all'ammontare dei contributi ordinari versati nel trimestre precedente, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione. In caso di sospensione dell'obbligo del versamento del contributo ordinario, in luogo del trimestre precedente si farà riferimento all'ultimo trimestre precedente la suddetta sospensione.
- 4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), punto 2), ovvero nei casi di ricorso congiunto alle prestazioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), punti 1) e 2), l'intervento è determinato per ciascun trimestre di riferimento in misura non superiore a 1,4 volte l'ammontare dei contributi ordinari versati da l'impresa richiedente nel trimestre

Mark

(

if Allan ful

and and

1

Deur Alle

precedente, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione. In caso di sospensione dell'obbligo del versamento del contributo ordinario, in luogo del trimestre precedente si farà riferimento all'ultimo trimestre precedente la suddetta sospensione.

- 5. Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario ai sensi dell'art. 12 risulti superiore ai limiti individuati ai precedenti commi 3. e 4., la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro.
- 6. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), punti 1) e 2), da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in considerazione subordinatamente all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro, aventi titolo di precedenza.
- 7. Le imprese di cui all'art. 3, ammesse alle prestazioni ordinarie di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), punti 1) e 2), e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l'intervento del Fondo, possono essere chiamati a provvedere, prima di poter riaccedere ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, delle prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi Fondi nazionali o comunitari, mediante un piano modulato di restituzione.

Art. 12 Prestazioni: criteri e misure

- 1. Nei casi di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), punto 1), il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali e/o comunitari.
- 2. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), punto 2), il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili. Nel caso di sospensione temporanea dell'attività di lavoro con ricorso all'Aspi, l'intervento del Fondo—ai sensi dell'art. 3, comma 17, della legge n. 92/2012 sarà del 30% dell'importo dell'indennità stessa.
- 3. L'erogazione del predetto assegno è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.
- 4. Nei casi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura dell'80% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un "massimale" pari ad un importo di: euro 959,22 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato a inferiore o pari ad euro 2.075,21;

000

law

W

\$

Z C

(work

0

Down Olle.

euro 1.152,90 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è superiore ad euro 2.075,21. I suddetti importi, ivi ricomprendendo quelli relativi alla retribuzione mensile di riferimento, si intendono riferiti all'anno 2013 e saranno adeguati, con effetto dal 1° gennaio di ciascuno degli anni successivi, nella stessa misura della cassa integrazione guadagni.

- 5. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura dell'80% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con un "massimale" pari ad un importo corrispondente alla paga oraria, per ogni ora di riduzione, calcolata sulla base del massimale dell'assegno ordinario che sarebbe spettato nelle ipotesi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro.
- 6. Le prestazioni ordinarie di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), punto 2, conseguenti a riduzioni dell'orario di lavoro o a sospensioni temporanee dell'attività lavorativa, potranno essere erogate per un periodo complessivamente non superiore ai limiti stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente.
- 7. La paga oraria di cui al comma 1 del presente articolo è quella individuata secondo le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 110 del CCNL ANIA e degli artt. 22.6. e 43 del CCNL AISA.
- 8. Per i lavoratori a tempo parziale l'importo dell'assegno ordinario viene determinato proporzionando lo stesso alla minore durata della prestazione lavorativa.
- 9. Nei casi di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari:

a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata alla somma dei seguenti importi:

1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione anticipata;

2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

b) Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata, alla somma dei seguenti importi:

1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;

2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

Levalento Den Li

10. Per i lavoratori destinatari dell'assegno straordinario in forma rateale, la prosecuzione della contribuzione alla previdenza integrativa ed il riconoscimento di forme di copertura assicurativa sanitaria, ove esistente, saranno convenute a livello aziendale.

11. Nei casi di cui al comma 9, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti

Nin

Clin

R

F

w

Jos Jos

S. S.

3/10

Down Str

minimi richiesti per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia; l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.

- 12. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attività di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), punto 2), e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito di cui all'art. 6, comma 1), lett. b), compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e/o anzianità contributiva richiesti per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia, è versata a carico del Fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.
- 13. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base di quanto previsto dall'art. 40 della legge n. 183/2010.
- 14. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.
- 15. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva.
- 16. Nei casi in cui l'importo della indennità di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore, sempreché abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati una indennità una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.
- 17. In mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade da entrambi i benefici.

Art. 13 Cumulabilità della prestazione straordinaria

1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di altri soggetti operanti nel settore assicurativo e finanziario che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato o derivanti da attività con contratti di collaborazione e di consulenza in favore di quest'ultimo.

USD)

low

K

¥

W

Ast

12

collab

Derver Land

Deux Alle

- 2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma 1., cessano di essere corrisposti gli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento dei contributi correlati.
- 3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio comune richiamato all'art.12 con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.
- 4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procederà ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.
- 5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell'importo determinato in tali casi dall'INPS nel rispetto delle norme vigenti.
- 6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti contributivi.
- 7. In caso di redditi derivanti da lavoro autonomo, la base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nelle ipotesi di cui sopra, è determinata secondo i criteri stabiliti in tali casi dall'INPS al fine di non penalizzare il lavoratore interessato.
- 8. E' fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.
- 9. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 8, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonché la cancellazione della contribuzione correlata.

Art. 14 Contributi sindacali

Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore delle Organizzazioni Sindacali di appartenenza stipulanti i contratti collettivi vigenti di cui al presente accordo, è salvaguardato all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro con la sottoscrizione di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia al preavviso di cui all'art. 12.

M

lur

M2

X

u

lo

25 Quent

in to the same

Scadenza e Rinvii

- 1. Il "Fondo Intersettoriale di Solidarietà", disciplinato dal presente accordo, scade trascorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di recepimento del presente accordo ed è liquidato secondo la procedura prevista dall'art. 7, commi 6, 7, 8 e 9. Il predetto Fondo potrà essere eventualmente rinnovato alla sua scadenza, con i criteri e per il periodo che le Parti concorderanno.
- 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo sindacale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni.

Le Parti stipulanti il presente Accordo verificheranno, con i competenti Dicasteri, la compatibilità delle nuove disposizioni in esso contenute con il vigente quadro normativo, al fine di consentire l'emanazione del relativo decreto interministeriale contenente il Regolamento del nuovo Fondo Intersettoriale, in sostituzione del decreto n. 33 del 21

gennaio 2011.

SNFIA

UILCA